



COMUNE DI MARZANO

Via Al Dosso, n°2 - 27010 Marzano (PV)

Tel. 0382.947021 – Fax. 0382.947430

comunedimarzano@infinito.it

Prot.n° 712
del 27/02/17

ORDINANZA N:04 del 27 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Annullamento in via di autotutela dell'ordinanza sindacale n. 03 del 16 dicembre 2016 emessa ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a mezzo di ordinanza n. 03 del 16 dicembre 2016 veniva disposto il divieto di spargimento di liquami; più in particolare: il divieto di spargimento di letami e/o digestanti su suolo non adibito ad uso agricolo, nelle aree di cava, nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile e a 100 metri dall'abitato; nonché il divieto di spargimento di fanghi di depurazione su tutto il territorio comunale; nonché, da ultimo, il divieto di spandimento su terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi dall'uomo;
- l'ordinanza n. 03 veniva emessa in esito a proposta scaturita da segnalazioni dei cittadini in ordine al proliferare della pratica e dal crescente dibattito in ordine alla adeguatezza ed efficacia della normativa vigente di settore sotto il profilo delle attività di controllo per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del territorio;
- in data 21 febbraio 2017 è stata acquisita al protocollo comunale n. 633 copia di ricorso avanti al Tribunale Amministrazione Regionale della Lombardia, Milano, notificato ad iniziativa di VAR s.r.l. e ANAL s.r.l. avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell'ordinanza sindacale n.03 sopra descritta;
- il ricorso lamenta in particolare il vizio di incompetenza sulla base dell'assunto che la materia dei fanghi biologici sia di esclusiva competenza regionale;

CONSIDERATO CHE

- esistono precedenti del TAR adito che affermano l'incompetenza dei Comuni in materia di fanghi biologici (cfr. da ultimo sentenza n. 1280/15 del 29.05.2015);
- ad un più approfondito esame della normativa di settore è in effetti emerso che i Comuni sono sprovvisti di potestà regolamentare in materia di fanghi biologici essendo essa riservata alle Regioni;
- a mente dell'art. 21-octies della l. 241/1990 "*E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*";

- a mente del successivo art. 21-nonies *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*.

RITENUTO CHE

- riconosciuta l'incompetenza del Comune a provvedere in materia di regolamentazione dei fanghi biologici a mezzo dell'atto descritto nelle premesse – ferme, comunque, le competenze in materia di pubblica incolumità e tutela del territorio –, costituisce ragione di pubblico interesse all'annullamento il rispetto del riparto delle competenze in materia;
- l'annullamento in via di autotutela dell'atto in premessa, in quanto viziato da incompetenza, non può cagionare danni ai destinatari – ciò anche in considerazione della richiesta dagli stessi avanzata di relativo annullamento in via giudiziale –, né esso ne ha cagionati medio tempore stante il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'emissione del divieto e le medio tempore vigenti preclusioni regionali stagionali;
- l'Amministrazione avvierà comunque adeguata istruttoria onde approfondire gli aspetti connessi con la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del territorio in contraddittorio con gli Enti competenti in materia di fanghi biologici nel rispetto delle proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica e del territorio;

VISTI

- la legge 241/1990, in particolare gli artt. 21-octies e 21 – nonies;
- il d.lgs. 267/2000;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di fanghi biologici;

ANNULLA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della l. 241/1990 l'ordinanza sindacale n. 03 del 16 dicembre 2016

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e che copia della presente sia trasmessa per competenza agli Enti/Uffici che seguono, per l'esecuzione e la corretta esecuzione all'Ufficio di Polizia Locale;

alle Aziende Agricole che operano sul territorio comunale ;

a VAR s.r.l con sede in Belgioioso (PV) e ad ALAN s.r.l. con sede in Zinasco (PV)

alla Stazione dei Carabinieri di Lardirago ;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla Legge n. 205 del 21 luglio 2000, è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni

dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

MARZANO 27/02/2017

II SINDACO
BARGIGLIA ANGELO

